

Legge regionale 20 gennaio 2026, n. 1

Disposizioni in materia di responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009.

Bollettino Ufficiale n. 5 , parte prima, del 21.01.2026

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità, espresso nella seduta del 7 gennaio 2026;

Considerato quanto segue:

1. si introducono delle modifiche alle disposizioni concernenti il responsabile delle strutture di supporto agli organi politici della Giunta regionale al fine di armonizzarne la disciplina con riferimento a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione e a soggetti esterni alla medesima;

Approva la presente legge

Art. 1

Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 1/2009

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è sostituita dalla seguente:

“ a) fra il personale regionale a tempo indeterminato; ”.

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

“ b) fra il personale di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche; ”.

3. La lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

“ c bis) fra il personale a tempo indeterminato di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico. ”

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed alla medesima attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.